

Tabella di verifica dei contenuti degli statuti delle associazioni e società sportive affiliate

NOTA BENE: gli schemi e le indicazioni di seguito fornite servono da riferimento generale e primo orientamento nella complessa materia in precedenza sintetizzata. La Federazione non assume alcuna responsabilità per eventuali carenze, imperfezioni, omissioni o errori, fermo restando che gli affiliati e i tesserati devono in ogni caso verificare con tecnici e consulenti di propria fiducia la rispondenza, la completezza e l'adattabilità dei fac simili rispetto alla specifica situazione di proprio interesse.

Tabella di verifica dei contenuti degli statuti delle associazioni e società sportive affiliate

Le associazioni e società sportive con statuto già adeguato alle prescrizioni di cui all'art. 90, comma 18 della Legge n.289/2002 e s.m.i. (generalmente recepite dagli statuti federali quali condizioni per l'affiliazione e la ri-affiliazione) devono aggiornare lo stesso in relazione alle disposizioni che seguono:

<p>DENOMINAZIONE</p>	<p><u>Art. 7, comma 1, lett. "a) la denominazione"</u></p> <p>deve ricomprendere la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Pertanto, non si ritiene opportuno utilizzare gli acronimi "A.S.D./ASD" (bensì "Associazione sportiva dilettantistica") ovvero "S.S.D./SSD" (bensì "Società sportiva dilettantistica").</p>
<p>OGGETTO SOCIALE</p>	<p><u>Art. 7, comma 1, lett. "b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"</u></p> <p>Deve essere espressamente previsto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. In presenza di attività secondarie e strumentali diverse rispetto a quelle sportive dilettantistiche (a titolo esemplificativo: prestazione di servizi pubblicitari/sponsorizzazioni, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di articoli sportivi, ecc.) è necessaria la revisione dello statuto prevedendo lo svolgimento di attività "non sportive" in base all'art. 9 del Decreto legislativo n. 36/2021</p>
<p>ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE</p>	<p><u>Art. 7, comma 1, lett. "c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione"</u></p>
<p>ASSENZA DI FINI DI LUCRO AI SENSI DELL'ART. 8, D.LGS. N.36/2021</p>	<p><u>Art. 7, comma 1, lett. "d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8"</u></p> <p>È richiesta la specifica destinazione di eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.</p> <p>È richiesta la previsione del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.</p> <p>Solo per le SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE che intendessero prevedere la possibilità di parziale distribuzione di utili in base all'art.8, comma 3 del D.Lgs. 36/2021 sarà indispensabile procedere con l'inserimento della specifica clausola statutaria (Attenzione! Tale previsione compromette l'applicazione del regime fiscale di cui alla Legge 398/91 e la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148 del Tuir e 4, comma 4 del DPR 633/72)</p>

ORDINAMENTO INTERNO ISPIRATO A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI, CON LA PREVISIONE DELL'ELETTIVITÀ DELLE CARICHE SOCIALI	<p><i>Art. 7, comma 1, lett. "e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile"</i></p> <p>Tali principi non si applicano agli enti sportivi dilettantistici che assumono la forma societaria per i quali si applicano le disposizioni del Codice civile</p>
OBBLIGO DI REDAZIONE DI RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI, NONCHÉ MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEGLI ORGANI STATUTARI	<p><i>Art. 7, comma 1, lett. "f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari"</i></p> <p>Per le SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE si applicano le norme sul bilancio d'esercizio contenute nel Codice civile, compreso l'obbligo di deposito dello stesso in formato ".XBRL" in Camera di Commercio. Nessun deposito del bilancio/rendiconto è invece richiesto per le associazioni sportive dilettantistiche (salvo che queste ultime non abbiano scelto "volontariamente" di ottenere anche il riconoscimento come ente del Terzo settore)</p>
MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	
OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI	<p><i>Art. 7, comma 1, lett. "h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni."</i></p>
EVENTUALI ATTIVITÀ DIVERSE E STRUMENTALI RISPETTO ALLA PRINCIPALE (VEDI ANCHE "OGGETTO SOCIALE")	<p><i>Art. 9, comma 1 "Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"</i></p> <p>Le ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali, <u>a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, sulla base di criteri e limiti che dovranno essere definiti con successivo Decreto non ancora approvato</u></p>
INCOMPATIBILITÀ AMMINISTRATORI	<p><i>Art. 11, comma 1 "E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP"</i></p>